

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2003

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie del Cile

[notificata con il numero C(2003) 1184]

(2003/249/CE)

(GU L 93 del 10.4.2003, pag. 32)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 2007/221/CE della Commissione del 4 aprile 2007	L 95	51	5.4.2007
► <u>M2</u>	Decisione 2011/75/UE della Commissione del 2 febbraio 2011	L 29	33	3.2.2011

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 9 aprile 2003**

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria* L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie del Cile

[notificata con il numero C(2003) 1184]

(2003/249/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/22/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Francia,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2000/29/CE, non devono in linea di massima essere introdotte nella Comunità piantine di fragole (*Fragaria* L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA. Tuttavia, secondo la medesima direttiva si possono prevedere deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi.
- (2) In Cile la moltiplicazione di piantine di *Fragaria* L. destinate alla piantagione, tranne le sementi, ottenute da piante fornite da uno Stato membro è diventata una pratica corrente. Le piantine prodotte sono successivamente esportate nella Comunità, allo scopo di esservi piantate per la produzione di frutta.
- (3) Dalla campagna 2001, le decisioni della Commissione 2000/700/CE⁽³⁾ e 2002/316/CE⁽⁴⁾ hanno autorizzato, per periodi limitati e a specifiche condizioni, deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE riguardo alle piantine di *Fragaria* L. destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie del Cile.
- (4) Le circostanze che hanno motivato tali deroghe sussistono tuttora e non sono pervenute nuove informazioni, tali da richiedere una revisione delle condizioni specifiche.
- (5) Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a prevedere deroghe per periodi limitati e a specifiche condizioni.
- (6) Tale autorizzazione a prevedere deroghe non dovrebbe più essere valida qualora si accerti che le condizioni specifiche stabilite nella presente decisione non sono sufficienti per impedire l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ovvero non sono state rispettate.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 78 del 25.3.2003, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 287 del 14.11.2000, pag. 65.

⁽⁴⁾ GU L 113 del 30.4.2002, pag. 32.

▼B

(7) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, riguardo ai divieti di cui all'allegato III, parte A, punto 18, della medesima direttiva, per le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie del Cile (in appresso denominate «le piantine»).

▼M2

L'autorizzazione a prevedere deroghe di cui al primo comma (in appresso denominata «l'autorizzazione») è soggetta, oltre alle condizioni stabilite negli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE, alle condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione e si applica esclusivamente alle piantine introdotte nell'Unione nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno.

▼B*Articolo 2*

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 novembre dell'anno di importazione:

- a) i dati relativi ai quantitativi di piantine importate in applicazione della presente decisione;
- b) un rapporto tecnico dettagliato sulle ispezioni e le prove ufficiali di cui al punto 5 dell'allegato.

Gli Stati membri nei quali le piantine di fragole vengono piantate successivamente alla loro importazione trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di importazione, un rapporto tecnico dettagliato sulle ispezioni e le prove ufficiali di cui al punto 8 dell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le partite introdotte nel loro territorio in applicazione della presente decisione che non sono risultate conformi alla presente decisione.

▼M2*Articolo 3 bis*

La presente decisione scade il 30 settembre 2020.

▼B*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO

Disposizioni specifiche applicabili alle piantine di fragole (*Fragaria* L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie del Cile che possono beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 1 della presente decisione

1. Le piantine devono essere destinate alla produzione di frutta nella Comunità e devono:
 - a) essere ottenute esclusivamente da piante madri certificate nel quadro di un programma di certificazione approvato di uno Stato membro e importate da uno Stato membro;
 - b) essere coltivate su superfici:
 - situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita,
 - situate ad almeno 1 chilometro dalla più vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni e non conforme alle condizioni della presente decisione,
 - situate ad almeno 200 metri da qualsiasi altra piantagione del genere *Fragaria* non conforme alle condizioni della presente decisione,
 - che, successivamente alla rimozione della coltura precedente e prima dell'impianto, sono state sottoposte ad analisi ufficiale con metodi appropriati risultando indenni da organismi infestanti, compresi *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens, o trattate per garantire che siano indenni da tali organismi;
 - c) essere ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario del Cile almeno tre volte durante la stagione di crescita e di nuovo prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, in particolare:
 - *Arabis mosaic virus*,

▼M2

▼B

- *Globodera pallida* (Stone) Behrens,
 - *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens,
 - *Naupactus leucoloma* (Boheman),
 - *Phytophthora fragariae* Hickmann var. *fragariae*,
 - Strawberry crinkle virus,
 - Strawberry mild yellow edge virus,
 - Strawberry vein banding virus,
 - *Xanthomonas fragariae* Kennedy et King,
 - *Xiphinema americanum* Cobb *sensu lato* (popolazioni non europee),
- e di eventuali altri organismi nocivi la cui presenza è sconosciuta nella Comunità, quali:
- *Aegorhinus phaleratus* Erichson,
 - *Aegorhinus superciliosus germari* (Gay Solier),
 - *Chaetosiphon thomasi* Hille Risambers,
 - *Pseudoleucania bilitura* Guenée,
 - *Fusarium oxysporum* fsp. *fragariae*,
 - *Fragaria Chiloensis ilar virus*,
- risultandone ogni volta indenni;

▼B

d) prima dell'esportazione:

- essere scosse per togliere residui di terra o di altri supporti di coltura,
- essere pulite (prive di residui vegetali) e prive di fiori e di frutti.

2. Le piantine devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Cile conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in base all'esame ivi prescritto.

Nel certificato figura:

- al punto «Disinfestazione e/o disinfezione», indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti subiti prima dell'esportazione,
- al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «La presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 2003/249/CE della Commissione», nonché il nome della varietà e il programma di certificazione dello Stato membro nel cui ambito le piante madri sono state certificate.

3. Le piantine devono essere introdotte attraverso punti di entrata designati ai fini dell'autorizzazione dallo Stato membro nel cui territorio sono situati.

Gli Stati membri devono notificare con sufficiente anticipo alla Commissione, nonché comunicarli su richiesta agli altri Stati membri, i punti di entrata nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo ufficiale di cui alla direttiva 2000/29/CE responsabile di ciascun punto d'entrata.

Se l'introduzione delle piantine nel territorio comunitario avviene in uno Stato membro diverso da quello che si avvale dell'autorizzazione, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione ne informano gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione e cooperano con essi ai fini dell'osservanza della presente decisione.

4. Prima dell'introduzione delle piantine nella Comunità, l'importatore viene ufficialmente informato delle condizioni di cui ai punti da 1 a 6.

L'importatore deve notificare con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione i seguenti dati:

- il tipo di materiale,
- il quantitativo di piantine,
- la data prevista di introduzione nella Comunità,
- il punto previsto di entrata nella Comunità,
- il nome, l'indirizzo e l'ubicazione delle aziende in cui le piantine saranno immagazzinate sotto controllo ufficiale in attesa dei risultati delle ispezioni di cui al punto 5, oppure delle aziende di cui al punto 6 dove le piantine saranno piantate dopo aver superato le ispezioni e le prove di cui al punto 5.

L'importatore comunica agli organismi ufficiali responsabili interessati ogni eventuale cambiamento dei dati di cui al presente punto, non appena ne viene a conoscenza.

Lo Stato membro interessato trasmette immediatamente alla Commissione i dati di cui al presente punto e gli eventuali cambiamenti.

Almeno due settimane prima della data di spostamento delle piantine dalle aziende in cui sono immagazzinate, l'importatore notifica all'organismo ufficiale responsabile le aziende di cui al punto 6 dove le piantine saranno piantate.

5. Le ispezioni, comprese le eventuali prove, di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE e al punto 8 della presente decisione sono effettuate dagli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione, eventualmente in collaborazione con gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui saranno piantate le piantine.

▼B

Nel corso delle ispezioni suddette gli Stati membri verificano e, se del caso, ricercano l'eventuale presenza degli organismi nocivi di cui al punto 1, lettera c). Ogni scoperta di tali organismi è immediatamente comunicata alla Commissione. Vengono allora adottati opportuni provvedimenti per distruggere gli organismi nocivi e, se del caso, le piantine interessate.

Fermi restando i controlli di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 2000/29/CE, la Commissione stabilisce in quale misura le ispezioni di cui allo stesso trattino debbano rientrare nel programma di ispezione conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della medesima direttiva.

6. Le piantine devono essere piantate soltanto in aziende ufficialmente registrate e riconosciute ai fini dell'autorizzazione.

La persona che intende piantarle deve preventivamente notificare agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono ubicate le aziende il nome e l'indirizzo del proprietario delle summenzionate aziende.

Qualora il luogo di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale dell'autorizzazione, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione comunicano agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine verranno piantate il nome e l'indirizzo delle aziende in cui saranno piantate le piantine. Tali informazioni devono essere trasmesse al momento in cui perviene la notifica preventiva dell'importatore di cui al punto 4.

7. Gli organismi ufficiali responsabili provvedono affinché le piantine non piantate in conformità a quanto disposto al punto 6 vengano distrutte sotto il loro controllo.

Un registro con l'indicazione del numero di piantine distrutte è tenuto a disposizione della Commissione.

8. Nel periodo di crescita successivo all'importazione, una percentuale appropriata di piantine deve essere sottoposta a ispezione visiva da parte degli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine sono piantate, ad intervalli appropriati, nelle aziende di cui al punto 6, per individuare l'eventuale presenza o gli eventuali segni o sintomi di organismi nocivi. In seguito a tale ispezione visiva, gli eventuali organismi nocivi manifestatisi tramite segnali o sintomi sono identificati mediante un'appropriata procedura di esame. Le piantine che, in seguito alle suddette ispezioni o prove, non risultano indenni dagli organismi nocivi di cui al punto 1, lettera c), sono immediatamente distrutte sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili. La Commissione ne viene immediatamente informata.